Codice A1617A
D.D. 16 giugno 2023, n. 430
Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Progetto di ''Realizzazione di Vigneto DOC con eliminazione del bosco e modificazione morfologica in aree sottoposte a Vincolo Paesaggistico ed Idrogeologico''. Richiedente: SUAP del Comune di Vigliano Biellese - Pratica n. 90068000026-22022023-1630-SUAP presentata per conto della Ditta Azienda Agricola Castello...

ATTO DD 430/A1617A/2023 DEL 16/06/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Progetto di “Realizzazione di Vigneto DOC con eliminazione del bosco e modificazione morfologica in aree sottoposte a Vincolo Paesaggistico ed Idrogeologico”. Richiedente: SUAP del Comune di Vigliano Biellese – Pratica n. 90068000026-22022023-1630-SUAP presentata per conto della Ditta Azienda Agricola Castello di Montecavallo S.S.A..

Visti:

- l’istanza di autorizzazione, del SUAP del Comune di Vigliano Biellese (Pratica n. 90068000026-22022023-1630-SUAP), pervenuta al Settore scrivente in data 21/04/2023 prot. n. 58471, per conto della Ditta Castello di Montecavallo S.S.A. per il progetto di “Realizzazione di Vigneto DOC con eliminazione del bosco e modificazione morfologica in aree sottoposte a Vincolo Paesaggistico ed Idrogeologico” in Località Montecavallo su superfici di cui al Foglio 1 particelle 3, 139, 141, 142, 396, 397, 437, 566, 574 N.C.T. del Comune di Vigliano Biellese (BI);

- la nota prot. n. 64964 del 08/05/2023 di richiesta del parere sugli aspetti geologici di competenza inviata al Settore Tecnico Regionale Vercelli e Biella - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021;

Preso atto:

- del verbale del Settore Tecnico Regionale Biella Vercelli della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, pervenuto in data 24/05/2023 con nota prot. n. 73519 e conservato agli atti del Settore A1617A, che rileva che l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico ed esprime parere favorevole con prescrizioni alla sua realizzazione;

- del verbale di istruttoria tecnica forestale del 29/05/2023, allegato alla presente determinazione per

farne parte integrante e sostanziale, che rileva che l'intervento può essere considerato compatibile sotto l’aspetto forestale ed esprime parere favorevole con prescrizioni alla sua realizzazione;

Considerato che, in base alle attività istruttorie svolte dai funzionari incaricati e ai sopralluoghi effettuati, finalizzati a verificare la compatibilità degli interventi proposti con l’assetto idrogeologico e forestale delle aree interessate dal progetto, risulta che:
- l’intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;
- l’intervento previsto interessa una superficie individuata al NCT del Comune di Vigliano Biellese (BI) ai seguenti fogli:
  - Foglio 1 particelle 3, 139, 141, 142, 396, 397, 437, 566, 574;
- la superficie complessiva interessata è di circa di 20.310 mq, interamente soggetta a vincolo per scopi idrogeologici, di cui 19.955 mq di superficie boscata;

Rilevato che allo stato attuale e dagli elaborati progettuali sopra richiamati non emergono elementi ostativi, dal punto di vista degli specifici aspetti forestali e idrogeologici di competenza, al rilascio dell’autorizzazione ex art. 1 della l.r. 45/1989 per l’esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni in esso contenute;

Considerato che ai sensi dell’art. 8 c. 2 della l.r. n. 45/89, il titolare dell’autorizzazione è esente dal deposito cauzionale, in quanto trattasi di opera finalizzata all’esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

Considerato che, ai sensi dell’art. 9 della l.r. n. 45/89, si deroga dall'obbligo del rimboschimento in quanto l'intervento è finalizzato alla esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio e ricade nei casi di esclusione previsti dal comma 4 dello stesso articolo;

Considerato che l'intervento prevede l'eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco, trova applicazione la compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. 4/2009. Secondo quanto previsto dall'art. 3.1 dell'Allegato 1 della D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 il calcolo economico della compensazione prevista dall’art. 19 della L.r. n. 4/2009 deve essere effettuato secondo quanto previsto dall’allegato A della stessa Deliberazione e deve rispettare quanto disposto al comma 3.3. In base a quanto rilevato durante il sopralluogo ed ai dati di progetto si ritiene che il popolamento debba essere preliminarmente identificato in base alla Categoria forestale determinata in base alla copertura. Il calcolo della compensazione economica interesserà le superfici incluse nelle Categorie forestali che non rientrano nei casi di esclusione previsti dal comma 7 dell'art. 19 della L.r. n° 4/2009, attribuendo per il parametro B – Categoria Forestale il peso della Categoria avente superficie prevalente;

In attuazione dell’art. 19, comma 3 della l.r. 4/2009 il richiedente, almeno 30 giorni prima dell’avvio dei lavori di trasformazione della superficie boscata, deve far pervenire al Settore Tecnico Piemonte Nord un’autocertificazione e atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 compilando il modello previsto dalla D.G.R. n. 3018 del 26/03/2021.

Ai sensi del D.M. del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 9219119 del 7/10/2020 e del comma 11 dell’art. 19 della L.r. 4/2009, le aree boscate trasformate a uso agricolo mantengono la loro nuova destinazione per un periodo di almeno quindici anni, fatta eccezione per la loro eventuale riconversione a uso forestale o per la realizzazione di opere pubbliche. Nel caso di cessazione delle attività prima di tale termine il terreno conserva a tutti gli effetti la destinazione di bosco e i titolari delle autorizzazioni sono tenuti al pagamento della compensazione di cui al comma 4 dell’art. 19 della l.r. 4/2009.

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la Ditta Azienda Agricola Castello di Montecavallo S.S.A. - di Vigliano Biellese (BI) in relazione all'istanza presentata dal SUAP del Comune di Vigliano Biellese - Pratica n. 90068000026-22022023-1630-SUAP per il progetto "Realizzazione di Vigneto DOC con eliminazione del bosco e modificazione morfologica in aree sottoposte a Vincolo Paesaggistico ed Idrogeologico", su superfici ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, secondo le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere geologico espresso dal Settore regionale Tecnico Regionale Biella Vercelli prot. n. 73519 in data 24/05/2023 e nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere forestale espresso dal funzionario del Settore scrivente in data 29/05/2023 che si riportano integralmente;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 50, 63 e 64 della legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- l'art. 8 Allegato A della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 "L.r. n. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n. 4-3018 del 26 marzo 2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017;

DETERMINA

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, Ditta Azienda Agricola Castello di Montecavallo S.S.A. – Vigliano Biellese (BI) all'esecuzione del progetto di "Realizzazione di Vigneto DOC con eliminazione del bosco e modificazione morfologica in aree sottoposte a Vincolo Paesaggistico ed Idrogeologico", in Località Montecavallo su superfici di cui al Foglio 1 particelle 3, 139, 141, 142, 396, 397, 437, 566, 574; del N.C.T. del Comune di Vigliano Biellese (BI), subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di cui al parere geologico espresso dal Settore Tecnico Regionale Biella Vercelli in data 24/05/2023 ed al parere forestale del 29/05/23 che si riportano di seguito integralmente:

Parere geologico di competenza del Settore Tecnico Regionale Biella Vercelli della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, prot. n. 73519 del 24/05/2023:
1. i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte in accordo con i disposti del D.M. 17.01.2018; in corso d'opera si dovrà porre attenzione all'area posta nei pressi della strada comunale per Chiavazza verificando la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche se provvisori e di cantiere e, se del caso, effettuare le verifiche geotecniche di cui al Decreto Ministeriale sopraccitato, per il controllo a mezzo di analisi di stabilità dei pendii e conseguentemente sarà necessario provvedere con idonee opere di consolidamento;
2. gli scavi dovranno essere il più possibile contenuti prestando la massima attenzione, qualora se ne presenti il caso, alla regimazione delle acque ed al loro corretto allontanamento negli impluvi evitando ogni effetto di innesco dell'erosione dei suoli anche nelle aree circostanti all'area di lavoro gli impluvi dovranno essere mantenuti nel tempo;
3. i movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto necessario e conformi al progetto presentato;
4. dovrà essere realizzato e mantenuto un idoneo sistema di raccolta delle acque superficiali, in particolare nell'area orientale, finalizzato all'allontanamento delle stesse acque negli impluvi esistenti;
5. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra e dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche previste dal Regolamento Forestale di cui all'art. 13 della l.r. 4/2009;
6. nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante;
7. l'eventuale materiale in eccedenza dovrà essere sistemato in loco per l'inserimento ambientale o conferito presso discariche autorizzate;
8. durante i lavori non dovrà essere scaricato materiale a valle, in nessun caso dovranno essere depositate volumetrie nei pressi degli impluvi;
9. tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, quindi se del caso
progressivamente e rapidamente inerbite con il procedere dei lavori, gli interventi dovranno essere ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cotica erbosa non risulterà pienamente affermata;
10. occorrerà attenersi scrupolosamente alle risultanze e indicazioni contenute sia nella "Relazione geologica" del febbraio 2023 a firma del Dott. Geol. Riccardo Casoli sia nella "Relazione tecnica" del gennaio 2023 a firma del Dott. Agr. Michele Colombo;
11. dovranno essere comunicate al Gruppo Carabinieri Forestale di Biella e al Settore Tecnico Piemonte Nord le date di inizio e fine lavori; alla comunicazione di termine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

Parere forestale del 29/05/2023 a firma del funzionario incaricato per l'istruttoria:
1. la durata della autorizzazione dovrà essere coerente con la durata della Autorizzazione

paesaggistica;
2. il calcolo economico della compensazione prevista dall’art. 19 della L.r. n. 4/2009 dovrà essere effettuato in base a quanto previsto dall'Allegato A della D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021, adottando per il parametro B – Categoria Forestale il peso attribuito alla categoria avente superficie prevalente, effettivamente perimetrata, applicato alla intera superficie trasformata;
3. dovranno essere adottate, al fine della gestione e contenimento delle specie esotiche invasive presenti, ed in particolare della Paulownia, le modalità di gestione dei residui vegetali previsti al paragrafo 1.4 delle “Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell’ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale” approvate con la D.G.R. 12 giugno 2017 n. 33-5174 e le misure specifiche di gestione, lotta e contenimento indicate nella scheda monografica approvata con la D.G.R. 29 Febbraio 2016, n. 23-2975.

Ai sensi dell’art. 8 c. 2 della l.r. n. 45/89, il titolare dell’autorizzazione è esente dal deposito cauzionale, in quanto trattasi di opera finalizzata all’esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

Ai sensi dell’art. 9 della l.r. n. 45/89 si deroga dall'obbligo del rimboschimento in quanto l'intervento è finalizzato alla esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio e ricade nei casi di esclusione previsti dal comma 4 dello stesso articolo;

Considerato che l'intervento prevede l'eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco, trova applicazione la compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della l.r. 4/2009. Secondo quanto previsto dall'art. 3.1 dell'Allegato 1 della D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 il calcolo economico della compensazione prevista dall’art. 19 della l.r. n. 4/2009 deve essere effettuato secondo quanto previsto dall’allegato A della stessa Deliberazione e deve rispettare quanto disposto al comma 3.3. In base a quanto rilevato durante il sopralluogo ed ai dati di progetto si ritiene che il popolamento debba essere preliminarmente identificato in base alla Categoria forestale determinata in base alla copertura. Il calcolo della compensazione economica interesserà le superfici incluse nelle Categorie forestali che non rientrano nei casi di esclusione previsti dal comma 7 dell'art. 19 della l.r. n° 4/2009, attribuendo per il parametro B – Categoria Forestale il peso della Categoria avente superficie prevalente.

In attuazione dell’art. 19, comma 3 della l.r. 4/2009 il richiedente, almeno 30 giorni prima dell’avvio dei lavori di trasformazione della superficie boscata, deve far pervenire al Settore Tecnico Piemonte Nord un’autocertificazione e atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 compilando il modello previsto dalla D.G.R. n. 3018 del 26/03/2021.

Ai sensi del D.M. del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 9219119 del 7/10/2020 e del comma 11 dell’art. 19 della l.r. 4/2009, le aree boscate trasformate a uso agricolo mantengono la loro nuova destinazione per un periodo di almeno quindici anni, fatta eccezione per la loro eventuale riconversione a uso forestale o per la realizzazione di opere pubbliche. Nel caso di cessazione delle attività prima di tale termine il terreno conserva a tutti gli effetti la destinazione di bosco e i titolari delle autorizzazioni sono tenuti al pagamento della compensazione di cui al comma 4 dell’art. 19 della L.r. 4/2009.

La presente autorizzazione:

- 1. ha validità pari a 60 mesi. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;

- 2. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- 3. è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;
- 4. si intende rilasciata:
  a) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;
  b) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa;
  c) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

- procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;
- sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della l.r. n. 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

a) comunicazione di inizio dei lavori, allegando la specifica documentazione atta a dimostrare il rispetto delle prescrizioni dettate nel parere istruttorio parte integrante del presente provvedimento, nonché copia di ogni provvedimento, nulla-osta o titolo abilitativo acquisiti;
b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato.

Nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico competente.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n. 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Il Funzionario estensore
Gian Luigi Brustio

LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Ambiente , Territorio e Energia

Settore Tecnico Piemonte Nord

Legge regionale n° 45/1989 "Vincolo per scopi idrogeologici"

Realizzazione nuovo vigneto in comune di Vigliano Biellese - Località Montecavallo

Pratica SUAP n° 1630/2023

Richiedente: Azienda Agricola Castello di Montecavallo s.s.a. (P. IVA 02621110028)

Parere in merito agli aspetti forestali e vegetazionali

Il sottoscritto Peterlin Dott. For. Gabriele, funzionario del Settore Tecnico Piemonte Nord della Direzione Ambiente, Territorio ed Energia, incaricato dalla Responsabile del Settore, Dott.sa For. Elena Fila Mauro, dell'istruttoria tecnica per il rilascio del parere forestale nell'ambito del procedimento inerente il rilascio della autorizzazione per la realizzazione di un nuovo vigneto in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici ricadenti in comune di Vigliano Biellese (Bi) - Località Montecavallo;

Visti:

- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- il Regio Decreto 30 dicembre 192, n. 3267 Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7." ;
- il D. Lgs. n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste;
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione."
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. n° 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell’Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 "

- la D.G.R. n° 46-5100 del 18 dicembre 2012 "Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione";
- la D.G.R. n. 23-2975 del 29 febbraio 2016 "Aggiornamento degli elenchi approvati con la DGR n° 46-5100 del 18 dicembre 2012 e approvazione delle misure di prevenzione/gestione/lotta e contenimento delle specie vegetali più problematiche per il territorio piemontese";
- la D.G.R. 27 Maggio 2019, n. 24-9076 "Aggiornamento elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 33-5174/17" e approvazione del documento "Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale".
- l'art. 63 e l'art. 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 "
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021 con la quale sono stati modificati i provvedimenti organizzativi dell'assetto delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale, come previsto dalla L.r. n° 23/2008, con specifico riferimento al loro numero ed alle loro attribuzioni;
- la nota prot. n° 14874 in data 24/04/2023, pervenuta in data 21/04/2023 protocollo in ingresso n° 58471/DA1617A, inviata dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP n° 1322) del comune di Vigliano Biellese, con la quale è stato richiesto il rilascio del parere, nulla osta, autorizzazione di competenza in merito alla richiesta di autorizzazione dell'istanza Pratica SUAP n° 1630/2023 presentata dalla Azienda Agricola Castello di Montecavallo s.s.a. (P. IVA 02621110028), sede in Via per Chiavazza, 30 - 13856 Vigliano Biellese (Bi) per la realizzazione di un nuovo impianto di vigneto in comune di Vigliano Biellese - Località Montecavallo o Moncavallo, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici;

Vista la documentazione allegata alla istanza, conservata agli atti, ed in particolare:
- la "Relazione Tecnica - Gennaio 2023" a firma del Dott. Agr. Michele Colombo iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali delle province di Biella e Vercelli al n° 92;
- la "Relazione Geologica - Febbraio 2023" redatta dal Dott. Geol. Riccardo Casoli, iscritto all'Ordine dei Geologi del Piemonte al n° 324A;
- la "Relazione forestale - Gennaio 2023" a firma del Dott. For. Federico Cravello , iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali delle province di Biella e Vercelli al n° 114
- gli altri elaborati tecnici e cartografici allegati alla istanza;

Considerato che

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;
- le superfici interessate dall'intervento di trasformazione:
  - ricadono interamente in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici secondo quanto disposto dal R.D.L. n° 3267/1923;
  - sono identificate al foglio n° 1, particelle n° 3, 139, 141, 142, 396, 397, 437, 566 e 574 del NCT del comune di Vigliano Biellese, meglio identificate nella Tavola 1 di progetto. La superficie complessiva interessata dalla trasformazione sarà pari a circa 20.310 m^2 , di cui 19.955 m^2 boscata. Il totale dei movimenti terra previsti sarà pari a 2.046 m^3 . Nella relazione geologica le superfici interessate risultano ricadere al foglio n° 3, particelle n° 2, 3, 4, 13, 141 e 500 del NCT del comune di Vigliano Biellese.
  - non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
  - sono, a livello progettuale, suddivise in due corpi distinti, denominati Settore E e Settore O. Tale suddivisione non trova ragione in quanto i parametri per la determinazione della superficie forestale previsti dall'art. 3 della L.r. n° 4/2009 portano a considerare i due corpi come una superficie boscata unitaria .
  - localizzate sui rilievi collinari situati ad sud della dimora denominata Castello di Montecavallo o Moncavallo, in area profondamente modificata dalla precedente attività agricola che ne caratterizza l'assetto morfologico, costituito da terrazzamenti su versante, ad una quota compresa tra 340 e 355 m.s.l.m. , nel bacino idrografico del torrente Chiebbia.;

Effettuato in data 10/05/2023 il sopralluogo in loco alla presenza del Dott. For. Federico Cravello, durante il quale è stata percorsa la superficie oggetto di trasformazione e si è potuto accertare che:

- parte della superficie è stata interessata da interventi di utilizzazione che hanno comportato la eliminazione totale del soprassuolo arboreo, in cui sono rinvenibili ceppaie di resinose di grosso diametro e ceppaie di robinia in fase di ricaccio. Nelle chiarie causate dal taglio è in fase di affermazione la rinnovazione di Paulownia tomentosa, specie alloctona invasiva. Sono inoltre evidenti reimpianti localizzati di filari di vite o di colture orticole.
- la forma di governo risulta di difficile inquadramento per la irregolarità del soprassuolo e delle attività selvicolturali che si sono susseguite nel tempo, ma è generalmente ascrivibile ad un ceduo semplice, in cui si alternano Frassino, Acero, Ciliegio, Robinia, Farnia, e sporadici esemplari di betulla, oltre alla richiamata Paulownia;
- il popolamento oggetto di trasformazione risulta di difficile inquadramento quale categoria o tipologia forestale, in quanto costituito da nuclei che si differenziano in fasce disposte nel senso della massima pendenza e costituite da alternanze di Acero Tiglio Frassineti, Robinieti, e nella parte Est della superficie in prossimità del vigneto esistente, da un Querceto a densità colma.

Alcune aree, pur prive di copertura arborea affermata, riportano traccia di preesiste presenza di piante di alto fusto, evidenziata dalla presenza delle ceppaie per le resinose, e dai ricacci delle latifoglie sulle numerose ceppaie presenti;

La valutazione del popolamento risulta essere stata effettuata in base ad una singola area di saggio per ciascun Settore, che per la mosaicatura del soprassuolo non si ritengono essere rappresentative del popolamento;

Considerato che:

- secondo quanto riportato negli elaborati progettuali e nelle successive integrazioni , il nucleo boscato interferito dalla attività di trasformazione ha una estensione pari 19.955 m^2;
- la superficie boscata di cui si richiede la trasformazione non tiene conto di tutta la superficie già oggetto di precedenti interventi di utilizzazione. In base ai dati dendrometrici riportati nella Relazione forestale, e valutati in contraddittorio durante il sopralluogo, è stato dato peso al numero di soggetti presenti per specie anziché alla copertura che ciascuno individuo per ciascuna specie assicura. Tale approccio porta a definire in modo non corretto la pertinente Categoria Forestale, che si dovrebbe basare invece sulla copertura. Pare inoltre che non siano state incluse nel computo della superficie boscata trasformata le aree ove l'intervento di utilizzazione ha asportato la totalità degli esemplari presenti, aree per le quali risulta necessario effettuare una valutazione ex ante del popolamento preesistente, escludendo valutazioni in merito alla situazione ex post dovuta a una evoluzione dovuta alle stesse scelte di selezione effettuate con gli interventi selvicolturali;
- le superfici interessate sono collocate a monte di strutture abitative, infrastrutture e rete viaria di particolare rilevanza per la connessione dell'abitato;
- il richiedente è esonerato:
  - dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/1989 in quanto l'intervento è finalizzato alla esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio e rientra nei casi di esclusione previsti dal comma 2 dello stesso articolo ;
  - dall'obbligo del rimboschimento previsto dall'art. 9 della L.r. n° 45/89 in quanto l'intervento è finalizzato alla esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio e ricade nei casi di esclusione previsti dal comma 4 dello stesso articolo;
- l'intervento prevede l'eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco, pertanto trova applicazione la compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. 4/2009.
- secondo quanto previsto dall'art. 3.1 dell'Allegato 1 della D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 il calcolo economico della compensazione prevista dall’art. 19 della L.r. n° 4/2009 deve essere effettuato secondo quanto previsto dall’allegato A della stessa Deliberazione e deve rispettare quanto disposto al comma 3.3. In base a quanto rilevato durante il sopralluogo ed ai dati di progetto si ritiene che il popolamento debba essere preliminarmente identificato in base alla Categoria forestale determinata in base alla copertura

Il calcolo della compensazione economica interesserà le superfici incluse nelle Categorie forestali che non rientrano nei casi di esclusione previsti dal comma 7 dell'art. 19 della L.r. n° 4/2009, attribuendo per il parametro B – Categoria Forestale il peso della Categoria avente superficie prevalente ;

- dal punto di vista prettamente vegetazionale non si rileva la presenza di elementi aventi caratteristica di rarità sotto il profilo sia floristico che forestale nelle aree interessate, e che dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.r. n. 45/1989 per le attività previste dalla richiesta di concessione sull'area specificatamente individuata negli elaborati di progetto;

Tutto ciò premesso il sottoscritto Funzionario:

- ritiene che la richiesta di autorizzazione Pratica SUAP n° 1630/2023 presentata dalla Azienda Agricola Castello di Montecavallo s.s.a. (P. IVA 02621110028), sede in Via per Chiavazza, 30 - 13856 Vigliano Biellese (Bi) per la realizzazione di un nuovo impianto di vigneto in comune di Vigliano Biellese - Località Montecavallo o Moncavallo, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, come rappresentata negli elaborati progettuali presentati, possa essere compatibile, esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza in materia forestale, con l'assetto idrogeologico dell'area, a condizione che sia attuata secondo quanto previsto negli elaborati progettuali esaminati;
- esprime parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza forestale e sotto il profilo tecnico, al rilascio della autorizzazione prevista dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, dell'intervento di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione, Pratica SUAP n° 1630/2023.
- evidenzia che il presente parere si riferisce, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L.r. n° 45/1989, esclusivamente agli aspetti concernenti la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento e non si riferisce a quanto attiene alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- evidenzia che il richiedente è esonerato :
  - dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/1989 in quanto l'intervento rientra nei casi di esclusione previsti dal comma 2 dello stesso articolo ;
  - dall'obbligo del rimboschimento previsto dall'art. 9 della L.r. n° 45/89 od al versamento del corrispettivo in quanto l'intervento ricade nei casi di esclusione previsti dal comma 4 dello stesso articolo;

- evidenzia che l'intervento prevede l'eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco, pertanto trova applicazione la compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. 4/2009 calcolata secondo quanto previsto dall'Allegato A della D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021
- propone che l'autorizzazione sia concessa nel rispetto delle successive prescrizioni:
  - la durata della autorizzazione sia limitata alla durata della Autorizzazione paesaggistica;
  - il calcolo economico della compensazione prevista dall'art. 19 della L.r. n° 4/2009 sia effettuato in base a quanto previsto dall'Allegato A della D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021, adottando per il parametro B – Categoria Forestale il peso attribuito alla categoria avente superficie prevalente, effettivamente perimetrata, applicato alla intera superficie trasformata.
  - dovranno essere adottate, al fine della gestione e contenimento delle specie esotiche invasive presenti, ed in particolare della Paulownia, le modalità di gestione dei residui vegetali previsti al paragrafo 1.4 delle "Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" approvate con la D.G.R. 12 giugno 2017 n. 33-5174 e le misure specifiche di gestione, lotta e contenimento indicate nella scheda monografica approvata con la D.G.R. 29 Febbraio 2016, n. 23-2975;

Torino 29/05/2023

Il Funzionario incaricato
Peterlin Dott. For. Gabriele

Visto
La Responsabile di Settore
Dott.ssa Elena Fila Mauro